

latore lo confessa, e tuttavia vi si oppone. In verità è questa la prima volta, che io mi sappia, in cui dai deputati si contrasti ai giusti e generosi disegni del Governo.

Ma ci osserva il signor relatore la ristrettezza delle finanze, e che i danneggiati non debbano avere rincrescimento pei danni patiti, perchè dalla guerra sortì incolume l'italiana bandiera. Rispondo che la ristrettezza delle finanze non può iscusare una iniquità, e che se la bandiera italiana sortì incolume, fu per decoro e vantaggio dell'intera nazione, ed appunto perchè fu salvata per tutti, niente di più naturale, di più giusto che tutti debbano concorrere a sostenere i danni che ebbero una causa comune, e per conseguenza un bene comune.

È inoltre da osservarsi che la gretta teoria sui danni di guerra guerreggiata, e per *ictu hostium*, per invasione del nemico, non sarebbe applicabile alla questione che ci occupa. Infatti diremo noi che i danni recati dalle nostre truppe nella provincia di Novara debbansi considerare come provenienti da guerra guerreggiata?

Il Governo, rappresentante lo Stato, deve protezione e difesa alla vita e alle sostanze di tutto il popolo: ed è a questo scopo che dalla nazione si sostengono le spese pel mantenimento della forza armata: e se il Governo non ha saputo o potuto bene adoperarla e contenerla, è imputabile dei danni che ne derivarono. Ma ciò che la santa nostra guerra la distingue da ogni altra, e che perciò vivamente respinge la iniqua teoria posta innanzi dalla relazione, si è che la guerra si volle dal principe e dalla nazione; e quindi a buon diritto si deve ammettere che è il fatto dell'intera nazione; e conseguentemente deve la nazione risarcire i danni direttamente od indirettamente recati col proprio fatto.

Domanderò ora se le due provincie di Novara e Lomellina che sostennero, come ogni altra dello Stato, le spese della guerra, e che inoltre in particolare soffersero gravissimi danni per la guerra che era nazionale, domanderò se debbano da sole sopportarli, e non dividerli sull'intera nazione.

Consultate, o signori, la propria vostra coscienza, e rispondetemi se non vi avverte che sarebbe un'ingiustizia, un'iniquità di lasciar pesare cedesti danni sulle sole provincie di Novara e Lomellina!

Ebbene, se questo sentimento si desta in voi, e non dubito che voi tutti lo partecipate, è sentimento naturale, universale; epperò viene da Dio stesso, fonte della verità e della giustizia.

Abbandoniamo dunque un'odiosa teoria suscitata per adulare il dispotismo.

Seguiamo il sentimento comune, il sentimento insito nell'animo nostro dal Creatore della giustizia e dell'equità.

Seguiamo gli impulsi della coscienza nostra, ora che col l'avanzare della civiltà, l'amore cristiano, l'amor fraterno ha preso sì lodevole sviluppo.

PICCON, relatore. Questa legge non essendo ancora stata messa all'ordine del giorno, veramente io non sono a pieno preparato a sostenerne la discussione; ciò nullameno io procurerò di rispondere nel miglior modo che mi sia possibile all'onorevole preopinante. Il medesimo ha sostenuto che il Governo dovesse essere tenuto ad indennizzare tutti coloro i quali avessero sofferto danni nelle provincie di Novara e Lomellina senza distinzione alcuna tra quelli che si trovano in ristretta fortuna e gli altri che hanno egualmente sofferto dei danni, ma che si trovano in condizione agiata, invocando per provare il suo assunto il principio di equità e gli esempi storici. La Commissione si è lungamente occupata di questa prima questione, vale a dire, se il Governo sia o no tenuto

di indennizzare i danni tutti che derivano dal fatto della guerra; ma si persuase che dee farsi la distinzione tra i danni che derivano dal Governo stesso e quelli che sono cagionati dagli individui che fanno la guerra, ovvero da individui appartenenti alle truppe straniere. Riguardo ai danni derivanti dal fatto del Governo, se, per esempio, il generale in capo facesse abbattere una selva di un privato per poter meglio dirigere le truppe, o distruggesse una casa onde meglio difendere un forte, in cotali casi la Commissione fu d'avviso che si tratterebbe di un danno il quale veramente deriva dal fatto stesso del Governo, considerando questo come persona morale, il quale pertanto vorrebbe dal medesimo venir risarcito. Ha poi investigato se realmente tra i danni stati proposti dai proprietari del Novarese e della Lomellina ve ne fossero di questa natura, e non ne ha trovato alcuno assolutamente; epperò ai termini di diritto, ha dovuto attenersi al principio che il Governo non avendo col suo fatto cagionato danno di sorta, non potesse nemmeno tenersi per obbligato a risarcimento.

Quanto poi ai danni che sono stati cagionati da fatti individuali, ha dovuto necessariamente appigliarsi all'opinione già emessa, che cioè il Governo non gli dee risarcire, per questa grandissima ragione principalmente, che se il Governo fosse tenuto all'indennità per i danni provenienti da fatti individuali, esso in conseguenza della guerra avvenuta dovrebbe indennizzare non solo quelli che nelle provincie di Novara e Lomellina hanno sofferto dei danni per fatto delle truppe, ma tutte ben anche le famiglie dell'intero Stato, le quali abbiano egualmente provato un qualche danno, come, per esempio, quelle che siano state private del soccorso del padre, dei figli o dei fratelli morti per l'indipendenza. E questo principio certamente non sarebbe stato adottato dalla Camera.

La Commissione ha dovuto riconoscere egualmente che trattandosi di danni avvenuti pel fatto individuale delle truppe, non fosse il caso di accordare veruna indennità, nè ha potuto recedere da questo principio per la ragione che alcuni principi abbiano giudicato opportuno nell'interesse del loro Stato, perchè il paese si trovava in grado di corrispondere una giusta indennizzazione, di concederla, ancorchè non vi fossero strettamente obbligati. A questo proposito io debbo fare osservare al meritissimo preopinante, che per quanto concerne al nostro Stato, gli esempi che abbiamo sono invece tutt'affatto contrari al principio che egli vorrebbe invocare.

Niuno certamente negherà che fra le provincie dello Stato, alcune, ed in specie la Savoia e Nizza, siano state di gran lunga più danneggiate delle altre provincie nella guerra del 1792. Pure non vediamo che al ripristinamento del patrio Governo sia stata loro concessa veruna indennizzazione; soltanto si concesse un'indennità agli emigrati, ma un'indennità la quale, ben lungi dal comprendere tutti i danni che avessero sofferti, era anzi ristretta a quei soli provenienti dall'alienazione dei beni stabili.

I frutti dei beni perduti non furono loro dati, non fu loro tenuto conto delle perdite fatte degli impieghi; che anzi sopra le perdite stesse avvenute nella vendita dei beni per causa di emigrazione il Governo ha fatto una deduzione, se non isbaglio, del 4 per cento. Dunque non potrebbe essere il caso che si indennizzassero compiutamente tutti gli abitanti delle provincie di Novara e Lomellina. Accadde a queste provincie quello che in un'altra guerra può accadere ad una diversa provincia dello Stato. Sicchè rigorosamente parlando, il Governo forse non sarebbe neppure tenuto a dare un'in-